



Proposte operative per l'applicazione del DPCM 4 marzo 2020

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata al COVID-19 ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

Preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 Marzo 2020;

Considerata la necessità di tendere all'uniformità, ferma restando l'autonomia dei singoli sindaci, per le misure da adottare sul nostro territorio in applicazione al decreto;

Ritenendo opportuno che qualsiasi disposizione ulteriore rispetto al decreto summenzionato possa essere presa per un'area più vasta di quella comunale e che possa essere quella della zona socio-sanitaria, provinciale, della Città metropolitana o regionale;

Considerate le scelte che i diversi soggetti sociali, associativi stanno facendo sul territorio regionale;

SI RICORDA E SI CONSIGLIA QUANTO SEGUE

Differimento di ogni **attività convegnistica o congressuale**, sia di iniziativa pubblica che privata, sino al 3 aprile.

Sospensione delle **manifestazioni, eventi e spettacoli** di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) del decreto. Nel caso di organizzazione da parte di soggetti privati, essi dovranno dichiarare puntualmente le misure organizzative messe in atto, sotto la propria responsabilità, per rispettare le prescrizioni del Decreto circa le misure di distanza interpersonale.

Mantenimento dei **mercati rionali e settimanali**, previa adozione di misure che evitino sovraffollamenti. Si raccomanda ai sindaci e alle associazioni di categoria di richiedere a tutti gli **esercizi commerciali** di qualsiasi natura, di attuare e diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie di seguito riportate. (all. 1 DPCM 4 marzo).

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, gli **eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, nonché le sedute di allenamento e le attività degli atleti agonisti, potranno tenersi solo negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.

In merito alle attività sportive e agli allenamenti in genere, che prevedono un contatto ravvicinato, secondo le ulteriori precisazioni del Governo www.sport.governo.it/it/emergenza-covid19/, laddove non è possibile assicurare la distanza di almeno 1 metro, l'attività non può essere svolta.

Lo sport di base, le attività motorie in genere svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo potranno tenersi esclusivamente ove il soggetto utilizzatore sia in grado di garantire, con idonee misure, le condizioni oggettive per poter rispettare la distanza interpersonale sopramenzionata.



Le misure organizzative devono essere dichiarate dal soggetto titolare dell'impianto o dal gestore.

Considerata l'impossibilità a garantire per alcune attività il rispetto delle regole soprarichiamate, si consiglia di valutare insieme ai soggetti gestori e alle loro Federazioni o enti di promozione di riferimento, la sospensione delle attività, al pari delle attività scolastiche.

Sospensione dei **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.65/2017 e le **attività didattiche di ogni ordine e grado**, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, dei corsi professionali, master e università per anziani, fino al 15 marzo.

Per i servizi educativi si presenta il problema di come agire nei confronti del personale interno e per quello esterno impegnato nelle attività educative, mentre per tutti gli ordini il problema riguarda tutto il personale che gestisce i servizi (mensa, attività di sostegno, etc). Per la prima questione la modalità gestionale è molto variegata, possiamo solo consigliare alcune opzioni: utilizzare questo periodo per svolgere attività formativa (preferibilmente on line) e per programmare attività, oppure chiusura completa come avviene in caso di evento straordinario (come nevicata o allerta meteo). Non possiamo che agire *step by step* e mettendo in conto anche un possibile allungamento del periodo di sospensione. Si ritiene necessario che i soggetti gestori dei servizi chiedano l'attivazione della cassa integrazione.

La **riammissione** nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ma solo per tali malattie soggette a notifica obbligatoria.

In ragione di quanto disposto dalla Regione Toscana con apposita nota si comunica che: il **certificato medico** è necessario solo per assenze dovute a malattia infettiva a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni per tutte le malattie che rientrano in tale classificazione.

Non occorre certificazione se l'assenza è: causata da situazione diversa dalla malattia; dovuta a causa diversa dalla malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni quali traumi, vomito, cefalea; riferibile a chiusura della scuola.

Nei casi di assenza per i quali non è previsto il certificato medico le famiglie sono tenute a produrre una autocertificazione che riporti di "non aver soggiornato in zone sottoposte a quarantena e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati di malattie infettive".

I servizi delle **Biblioteca e degli Archivi** possono rimanere attivi, l'apertura delle sale lettura può essere consentita solo nel caso in cui le postazioni rispettino ampiamente le misure adottate per le distanze di sicurezza interpersonale.

I **Musei** potranno essere mantenuti aperti adottando misure di contingentamento nell'afflusso dei visitatori in ragione degli spazi e nel rispetto delle misure di sicurezza interpersonale.

In ragione delle caratteristiche della aggressività del virus è raccomandabile che le **persone anziane o affette da patologie** croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, riducano al minimo indispensabile le uscite dalla propria abitazione o dimora, cercando di adottare tutte le misure per evitare



comunque luoghi affollati, nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L'accesso a **strutture di ospitalità e lungodegenza**, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani dovrà essere limitata per prevenire e contrastare il diffondersi del virus. Le direzioni sanitarie assumeranno le misure necessarie.

Far rispettare tutte le prescrizioni di prevenzione igienico sanitaria espone nei locali aperti al pubblico con particolare riguardo all'**uso di soluzioni disinfettanti** per l'igiene delle mani.

Si raccomanda il rispetto dei percorsi assistenziali nei casi di presenza di sintomi, chiamando il proprio medico di famiglia ed i numeri delle Asl e di non recarsi al Pronto Soccorso.

Verificare che le aziende di trasporto pubblico operanti sui propri territori, abbiano svolto e continuino a farlo, interventi di sanificazione dei mezzi.